

Tra i sottoscritti:

- **Antiga Silvio**
- **Bianchin Claudio**
- **Biasi Tiziano**
- **Dotto Giacomo**
- **Favarato Mircka**
- **Fornaseri Vittorio**
- **Miotto Loreno Tonio**
- **Occhipinti Marco**
- **Ronzani Pierluigi**
- **Sartor Mauro**
- **Serena Caterina**
- **Spolaore Paolo**
- **Volpe Pompeo**

si conviene e si stipula quanto
segue.

ART. 1. - Denominazione

E' costituita un'associazione culturale e artistica nel Comune di Castelfranco Veneto, denominata "La compagnia di Santiago e del beato Enrico da Bolzano"

ART 2. - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto (TV).

Le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3. - Scopo non di lucro

L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 4. - Scopo e finalità

L'associazione ha lo scopo di:

- conoscere e far conoscere la storia e le storie dei cammini di Santiago, delle vie di pellegrinaggio maggiori e minori nonché delle esperienze dei pellegrini lungo i cammini;
- promuovere e diffondere - anche tra persone svantaggiate - la cultura e la spiritualità dei cammini, compresi i cammini minori;
- sviluppare iniziative in collaborazione con enti pubblici, istituzioni ed enti diocesani volte al recupero ed alla valorizzazione dei siti di pellegrinaggio posti lungo i cammini che attraversano le terre venete e delle regioni vicine;
- favorire gli scambi di esperienze e di conoscenze tra pellegrini di regioni

diverse, anche al fine di sviluppare reti di cammini di pellegrinaggio locale;

– promuovere il cammino del beato Enrico e i suoi collegamenti con la rete dei grandi cammini italiani;

– collaborare con la Confraternita di san Jacopo di Compostella di Perugia per la realizzazione di iniziative di comune interesse.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà:

a. operare per la promozione e la diffusione di attività spirituali relative al pellegrinaggio predisponendo e organizzando mezzi e strutture per l'attivazione, lo svolgimento e la gestione di corsi ad hoc;

b. favorire e organizzare manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti;

c. svolgere attività editoriale letteraria, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

d. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza del pellegrinaggio;

e. proporsi come luogo di incontro assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana della persona, anche nei confronti degli anziani e delle associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

f. in via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5. - Perseguimento finalità

Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità, nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

a. effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

f. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

g. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ART. 6. - Socio

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione a socio è disposta dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato con decisione discrezionale e non sindacabile. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili, ed il rispetto della civile convivenza.

ART. 7. — Tipologie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) soci fondatori;

b) soci sostenitori.

I soci sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che condividono e sostengono gli scopi sociali dell'Associazione, hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio parere con diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota sociale annuale ad essi riservata. Sono «soci fondatori» le persone fisiche e giuridiche che danno vita all'associazione. Tutti i soci sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 8. — Gli organi

Sono organi
dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

ART. 9. - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio; tuttavia nessun socio può avere la rappresentanza di più di 5 (cinque) aderenti. I soci che non hanno ancora versato, alla data dell'assemblea, il contributo di adesione relativo all'esercizio precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto di voto, né potranno essere eletti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivo e preventivo

L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio

Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno il 20 (venti) % dei soci; in questo caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera, fax, e-mail o

telegramma da inviarsi a tutti i soci all'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e seconda convocazione, ed ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua

assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questi, dal

Consigliere più
anziano.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia. L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 10. — Compiti dell'Assemblea

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare e modificare lo Statuto;
- b) esaminare e proporre linee di azione dell'Associazione;
- c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- d) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- e) deliberare la messa in liquidazione.

ART. 11. — Deliberazioni Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera col Voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi e di almeno 1/3 (un terzo)/la maggioranza dei voti dei soci fondatori presenti. Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Per le delibere di cui ai punti a) ed e) dell'articolo precedente, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea e della maggioranza dei voti dei soci fondatori presenti. Le delibere dell'Assemblea possono essere impugnate dai soci entro 30 giorni mediante ricorso scritto da proporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo emette il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno, riconvocherà l'Assemblea. L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

ART. 12.— Consiglio Diretto

Il Consiglio Direttivo è nominato, all'atto della costituzione, dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un triennio ed i consiglieri saranno rieleggibili.

Successivamente al primo mandato, durante il quale il Consiglio direttivo può essere revocato soltanto dai Soci fondatori a maggioranza, il Consiglio Direttivo sarà formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito di norma almeno una volta ogni semestre e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta con lettera, fax, e-mail o telegramma, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Consigliere che nel corso di due anni solare sia risultato assente ingiustificato per almeno tre riunioni anche non consecutive.

Il Consiglio Direttivo può nominare, un nuovo Consigliere in sostituzione di quello escluso o decaduto. Il Consigliere così nominato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

ART. 13. — Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea.

In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Consiglio può:

- a) istituire gli uffici dell'Associazione;
- b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi prevista dal presente Statuto;
- e) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi soci richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità;
- e) amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curandone il deposito presso la sede, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;
- f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) prendere atto dell'eventuale decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) deliberare l'eventuale esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- i) sostituire i membri del Consiglio Direttivo decaduti o esclusi;
- j) fissare, in funzione dei costi previsti per il funzionamento dell'Associazione, i contributi a carico dei soci.

ART. 14. — Nomina e poteri del Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetterà al Vice Presidente.

ART. 15. — Durata cariche associazione

I nominati alle cariche di cui al presente Statuto devono essere soci. Essi durano in carica un triennio salvo revoca, anche senza giusta causa, o dimissioni. Nel caso in cui un socio perda il diritto di essere iscritto all'Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all'Associazione stessa.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate unicamente le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

ART. 16.— Perdita della qualifica di socio sostenitore

L'appartenenza del socio sostenitore all'Associazione cessa:

- a) per recesso che dovrà essere comunicato mediante lettera, fax o e-mail, inviata entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
- c) per morosità.

ART. 17. — Contributi/quote annuali

Le contribuzioni annuali all'Associazione devono essere versate dagli aderenti entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l'iscritto inadempiente verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all'iscritto con lettera raccomandata.

ART. 18. — Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli aderenti, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio. Le entrate con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- le quote sociali;
- i contributi di Enti Pubblici e Privati;
- le donazioni;
- i proventi delle iniziative periodiche od occasionali.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti/Associazioni che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad

Associazioni aventi scopi affini od analoghi.

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (trenta aprile) deve essere

approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio appena concluso.

Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente, con possibilità di delega.

ART. 19.— Scioglimento e liquidazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza prevista nell'art. 11 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 20. — Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Castelfranco Veneto (TV), addì
Art 21 Elezione Consiglio direttivo e Presidente

I soci fondatori di commune accord deliberano di nominare membri del Consiglio direttivo per il triennio 2016-2018 (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018) i signori:

Spolaore Paolo Presidente

Bianchin Claudio Consigliere

Miotto Loreno Tonio Consigliere

Volpe Pompeo Consigliere

Fornaseri Vittorio Consigliere

I quali presenti accettano la carica loro conferita

Castelfranco Veneto addì 24/02/2016